

Le donne nel diritto



Le donne nel diritto è il percorso bibliografico che in occasione dell'8 marzo abbiamo deciso di proporre per riflettere sulle questioni della parità di genere, quali la presenza delle donne nelle istituzioni, le politiche in favore delle pari opportunità, la cultura giuridica in tema di parità, la presenza femminile nel lavoro e nella società, le donne in carcere, la prevenzione della violenza di genere, il valore della differenza.

A che punto siamo? Quanto gli interventi normativi riflettono una cultura diffusa o sono in grado di stimolare un pensiero diverso sul femminile? Come si realizza un'eguaglianza sostanziale e quali sono i nodi fragili della nostra democrazia?

Senza dubbio la nostra Costituzione, scritta da un'Assemblea dove per la prima volta siedono 21 donne, e le successive sentenze della Corte costituzionale hanno stimolato nel tempo un processo di emancipazione, riflettendo anche un cambiamento culturale della società.

La giurisprudenza costituzionale, nel corso degli anni ha toccato i principali ambiti di costruzione della parità di genere (accesso a uffici pubblici, famiglia, lavoro, rappresentanza), con pronunce relative alle specifiche norme di riferimento della Carta costituzionale, che hanno promosso una trasformazione sociale, pur esibendo anche momenti di resistenza al cambiamento.

Basti pensare alla nota sentenza n. 33 del 13 maggio 1960, che dichiarò parzialmente illegittimo l'articolo 7 della legge n. 1176 del 1919, nella parte in cui escludeva le donne da tutti gli uffici pubblici che implicavano l'esercizio di diritti e di potestà.

A tale pronuncia seguì la legge 9 febbraio 1963, n. 66 grazie alla quale le donne italiane hanno finalmente potuto accedere a tutte le cariche, professioni ed impieghi pubblici, compresa la magistratura, nei vari ruoli, carriere e categorie senza limitazioni di mansioni e di svolgimento della carriera. In precedenza, con la legge 27 dicembre 1956, n. 1441 alle donne era stato

consentito accedere alla magistratura limitatamente alle funzioni di giudici popolari (ordinari o supplenti) e di componenti dei Tribunali dei minorenni.

Si pensi ancora, in ambito familiare, alla storica sentenza n. 126 del 19 dicembre 1968, con la quale la Corte dichiarò incostituzionale il primo e secondo comma dell'art. 559 c.p. (reato dell'adulterio semplice compiuto dalla moglie) e alla sentenza n. 147 del 3 dicembre 1969 con la quale fu dichiarata l'illegittimità dei commi terzo e quarto della medesima norma (reato di relazione adulterina della moglie) nonché dell' articolo 560 c.p. (concubinato del marito); mentre in un primo tempo il Giudice costituzionale (con sentenza n. 64 del 1961) si era pronunciato per l'infondatezza della questione¹.

Importanti pronunce vi sono state anche in riferimento al diritto di cittadinanza: la sentenza n. 87 del 1975, stabilì che la donna poteva mantenere la cittadinanza italiana pur acquistando, per effetto del matrimonio con un cittadino straniero, la cittadinanza di quest'ultimo, salva la sua espressa volontà contraria e la sentenza n. 30 del 1983 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, n. 1, della legge 13 giugno 1912 n. 555 nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina.

Altre sentenze sono intervenute a tutela dell'interesse del minore, attraverso la piena realizzazione dei principi di uguaglianza sostanziale dei coniugi e la loro paritaria partecipazione alla sua cura ed assistenza (si vedano ad es. le sentenze: n. 341 del 1991; n. 179 del 1993; n. 385 del 2005).

Più di recente la Corte, con sentenza n. 286 del 2016, in conformità alla giurisprudenza CEDU, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale delle norme che prevedevano l'attribuzione al figlio del solo cognome paterno, consentendo la possibilità di aggiungere anche il cognome materno; infine, con l'ordinanza n. 18 del 2021 la Corte ha sollevato dinanzi a sé la questione di legittimità costituzionale dell'art. 262, primo comma, del codice civile nella parte in cui, in mancanza di accordo dei genitori, impone l'acquisizione alla nascita del cognome paterno, anziché dei cognomi di entrambi.

Gli anni 2000 vedono una politica più incisiva, nella direzione indicata anche dall'UE dell'integrazione della dimensione di genere: *gender mainstreaming*. Sempre una sentenza della Consulta (n. 49 del 2003) ha aperto la strada alla modifica dell'art. 51 co 1² che introduce azioni

¹ Con richiamo al preminente "interesse dell'unità della famiglia" e alla maggior forza disgregatrice delle conseguenze derivanti dalla condotta infedele della moglie rispetto a quella del marito. Le disposizioni del codice penale prevedevano che per la moglie costituisse reato il semplice adulterio, che vedeva punito anche il correo dell'adultera, mentre quando era il marito a commettere il reato, l'infedeltà era punita solo nel caso di concubinato.

² La legge costituzionale 30 maggio 2003, n. 1 ha aggiunto un periodo al primo comma dell'art. 51: "Tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge. A tale fine la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini".

positive da parte dello Stato per promuovere “pari opportunità” tra donne e uomini per l’accesso agli uffici pubblici e alle cariche elettive.

Nella citata pronuncia la Corte, cambiando il proprio orientamento rispetto ad una precedente pronuncia (n. 422 del 1995), ha ritenuto conforme alle norme costituzionali la legislazione elettorale della Regione Valle d’Aosta - che prevedeva che le liste elettorali dovessero comprendere candidati di entrambi i sessi - valutando che tale previsione non incidesse in modo significativo sull’equilibrio della rappresentanza e ricordando che le norme impugnate dovevano essere interpretate anche in relazione all’intercorsa evoluzione del quadro di riferimento, che ormai considerava doverosa l’azione promozionale per la parità di accesso alle cariche elettive.

Con successiva sentenza in analogia materia (n. 4 del 2010) la Corte, confermando il proprio orientamento, ha dichiarato infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata dal Governo relativa all’introduzione della cd. doppia preferenza di genere da parte della legge elettorale della Campania.

In esito alle citate pronunce e alla modifica dell’art 51 Cost, si è dato avvio ad una serie di interventi per la promozione delle pari opportunità dal *Codice per le pari opportunità* (decreto legislativo 11 aprile 2006, n.198) alla normativa sulle quote di genere: tra cui la legge n. 120 del 2011 che è intervenuta per imporre l’obbligo delle c.d “quote rosa”, al fine di garantire la presenza femminile negli organi di amministrazione e di controllo delle società quotate in mercati regolamentati; la legge n. 215 del 2012 che introduce disposizioni per promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte degli enti locali e nei consigli regionali e la legge n. 165 del 2017, che ha previsto specifiche prescrizioni nella presentazione delle candidature volte a garantire l’equilibrio di genere nella rappresentanza politica.

L’importanza delle questioni relative alla parità di genere è oggetto anche della bozza di Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) trasmessa dal Governo al Parlamento il 15 gennaio 2021, per rilanciare lo sviluppo nazionale; la bozza indica il superamento delle diseguaglianze tra i sessi come una delle priorità trasversali perseguite in tutte le missioni che compongono il Piano³.

Da ultimo si ricorda che i numerosi interventi normativi attuati negli ultimi vent’anni hanno creato un sistema avanzato di contrasto alla violenza domestica e di genere, se pure il fenomeno si manifesta ancora drammaticamente nel paese⁴.

³ [Legislazione e Politiche di Genere](#), dossier Camera dei deputati n. 62 del 3 marzo 2021 (3. ed.)

⁴ Nel corso dell’intervento in sede di inaugurazione dell’anno giudiziario il Procuratore generale della Cassazione ha ricordato che le “donne uccise sono state 131 nel 2017, 135 nel 2018 e 103 nel 2019” con aumento “impressionante” del dato percentuale, rispetto agli omicidi in danno di uomini.

Oggi pare impossibile che solo con la legge n. 442 del 1981 siano stati abrogati in Italia: il c.d. “delitto d’onore”, l’art. 587 c.p. che prevedeva una riduzione di pena nel caso in cui il delitto fosse commesso per difendere il proprio “onore” o quello della propria famiglia, in uno “stato d’ira” derivante da una relazione carnale illegittima da parte di moglie, figlia o sorella⁵, e il c.d. “matrimonio riparatore”⁶, l’ art. 544 c.p. che consentiva l’estinzione del reato per il colpevole di stupro che si rendesse disponibile a sposare la vittima.

Un lungo cammino di contrasto alla violenza contro le donne è stato percorso: dalla legge di riforma dei reati contro la violenza sessuale nel 1996⁷ agli interventi normativi del 2001 e del 2009 dedicati ai maltrattamenti domestici e allo stalking⁸. Senza dimenticare il decreto legge n. 93 del 2013 sul femminicidio⁹. Nel 2018 sono state introdotte norme in favore degli orfani per crimini domestici¹⁰ ed è recente l’introduzione del c.d. “Codice Rosso” che modifica il codice penale e quello di procedura penale, rafforzando la tutela delle vittime dei reati di violenza di genere e domestica¹¹.

Intorno a questi nodi tematici, con uno sguardo al cammino fatto e a quello ancora da fare, è allestita la [“Vetrina digitale”](#) della settimana. Per una prima lettura cliccate sulle nostre schede:

❖ Luigi Donolo, [Donne nell’Ottocento. Rivendicazione e cultura femminile](#), Pisa, University Press 2018

⁵ Art. 587 c.p.: *Omicidio e lesione personale a causa di onore*: “Chiunque cagiona la morte del coniuge, della figlia o della sorella, nell’atto in cui ne scopre la illegittima relazione carnale e nello stato d’ira determinato dall’offesa recata all’onore suo o della famiglia, è punito con la reclusione da tre a sette anni. Alla stessa pena soggiace chi, nelle dette circostanze, cagiona la morte della persona che sia in illegittima relazione carnale col coniuge, con la figlia o con la sorella”.

⁶ Art 544 c.p.: “Per i delitti preveduti dal capo primo e dall’articolo 530, il matrimonio che l’autore del reato contrae con la persona offesa estingue il reato, anche riguardo a coloro che sono concorsi nel reato medesimo; e, se vi è stata condanna, ne cessano l’esecuzione e gli effetti penali”.

⁷ La legge 15 febbraio 1996, n. 66: colloca i delitti contro la libertà sessuale tra i delitti contro la libertà personale, offre maggiore tutela alla persona offesa e aumenta le pene per le fattispecie criminose.

⁸ La legge 4 aprile 2001, n. 154 prevede misure contro la violenza nelle relazioni familiari tra cui, ordini di allontanamento dalla casa familiare e ordini di protezione; la legge. 23 aprile 2009, n. 38 introduce il reato di atti “atti persecutori” (art. 612 bis c.p.).

⁹ *Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province*, decreto legge 14 agosto 2013, n. 93 convertito con modificazioni dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119.

¹⁰ Legge 11 gennaio 2018, n. 4: *Modifiche al codice civile, al codice penale e al codice di procedura penale e altre disposizioni in favore degli orfani per crimini domestici*.

¹¹ Legge 19 luglio 2019, n. 69: *Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere* Per un bilancio si veda il [Rapporto: un anno di Codice rosso](#), curato dal Ministero della giustizia.

- ❖ [*Donne, diritto, diritti. Prospettive del giusfemminismo*](#), a cura di Thomas Casadei, Torino, Giappichelli, 2015
- ❖ [*Le donne della Costituente*](#), a cura di Maria Teresa Antonia Morelli, con introduzione di Cecilia Dau Novelli, Laterza 2007
- ❖ [*I diritti delle donne nella Costituzione*](#), a cura di Marina Gigante, Napoli, Editoriale scientifica 2007
- ❖ Filomena D'Alto, [*La capacità negata. Il soggetto giuridico nella giurisprudenza postunitaria*](#), Torino, Giappichelli 2020 (2. ed.)
- ❖ [*Verso una democrazia paritaria. Modelli e percorsi per la piena partecipazione delle donne alla vita politica e istituzionale*](#), a cura di Anna Falcone, Milano, Giuffrè 2011
- ❖ [*Percorsi di eguaglianza*](#), a cura di Francesca Rescigno, con prefazione di Lorenza Carlassare, Torino, Giappichelli 2016
- ❖ Marilisa D'Amico, [*Il difficile cammino della democrazia paritaria*](#), con la collaborazione di Stefano Catalano e Stefania Leone; intervista a Emma Bonino, di Cristina Molinari, Torino, Giappichelli 2011
- ❖ [*Le leggi delle donne che hanno cambiato l'Italia*](#), a cura della Fondazione Nilde Iotti, Napoli, Ediesse 2019 (2.ed.)
- ❖ Virgilia Fogliame, [*Parità di genere e rappresentanza. Il rendimento delle misure legislative promozionali*](#), Napoli, Editoriale scientifica, 2020
- ❖ Laura Chies, [*Donne, istituzioni e lavoro*](#), Amon, 2014
- ❖ [*Le discriminazioni fondate sull'orientamento sessuale e sull'identità di genere*](#), a cura di Elettra Stradella, Pisa University Press 2019
- ❖ [*La violenza di genere dal Codice Rocco al Codice rosso. Un itinerario di riflessione plurale attraverso la complessità del fenomeno*](#), a cura di Barbara Pezzini e Anna Lorenzetti, Torino, Giappichelli 2020

In biblioteca potrete sfogliare altri volumi che abbiamo selezionato per la vetrina in Sala lettura, per alcune è disponibile in rete una sintesi editoriale:

- ✓ Elide Esposito, *La ricchezza della differenza* – Laura Ferola, *Le donne nell'Unione europea: dalle pari opportunità alle pari responsabilità*, Napoli, Pisanti 2002
- ✓ Marilisa D'amico – Alessandra Concaro, *Donne e istituzioni politiche*.
- ✓ *Analisi critica e materiali di approfondimento*, Torino, Giappichelli 2006
- ✓ Andrea Deffenu, *Il principio di pari opportunità di genere nelle istituzioni politiche*, Torino, Giappichelli 2012

- ✓ Maria Pia Paternò, [*Donne e diritti. Percorsi della politica dal Seicento a oggi*](#), Roma, Carocci 2012
- ✓ Anna Maria Isastia, *Donne in magistratura: l'Associazione donne magistrato italiane*, Livorno, Debatte 2013
- ✓ [*La soggettività politica delle donne. Proposte per un lessico critico*](#), a cura di Orsetta Giolo e Lucia Re, Roma, Aracne 2014
- ✓ *Differenza femminile? Prospettive per una riflessione interdisciplinare*, a cura del Gruppo di ricerca dell'Istituto di studi superiori sulla donna, Roma, Aracne, 2014
- ✓ Alessia Lirosi, *Libere di sapere. Il diritto delle donne all'istruzione dal Cinquecento al mondo contemporaneo*, Roma, Edizioni di storia e letteratura 2015
- ✓ *Donne e carcere*, a cura di Daniela Pajardi et al., Milano, Giuffrè 2018
- ✓ Serena Vantin Canterano, [*Il diritto di pensare con la propria testa. Educazione, cittadinanza e istituzioni in Mary Wollstonecraft*](#), Aracne 2018
- ✓ *Donne e diritto. Un dibattito*, a cura di Michelina Masia e Maria Virginia Sanna, Cagliari, AV 2019
- ✓ *Società e politica. L'impegno delle donne tra assenza e presenza nelle istituzioni*, a cura di Silvia Benussi, Napoli, Editoriale scientifica 2019.

Segnaliamo anche un interessante itinerario storico-multidisciplinare: [*La donna nel diritto, nella politica e nelle istituzioni*](#), a cura di Riccardo Pagano e Francesco Mastroberti, Taranto, Dipartimento jonico in sistemi giuridici ed economici del Mediterraneo 2014, liberamente accessibile in rete.

Buona lettura!